

Giulio Bartolini

Le leggi razziali e la dottrina italiana di diritto internazionale

1. Introduzione

Le conseguenze dell'emanazione delle leggi antiebraiche in Italia nel 1938 sulla comunità scientifica dell'epoca sono state oggetto di rilevanti studi, specie con riferimento ad alcune discipline giuridiche rispetto alle quali è stato forse più facile apprezzare il rilievo di un simile fenomeno. In proposito l'attenzione è stata principalmente posta sia rispetto alle valutazioni giuridiche offerte dall'allora dottrina circa l'applicazione della legislazione razziale nel rispettivo ambito scientifico di riferimento sia sulle ripercussioni che una simile legislazione ebbe rispetto al corpus accademico e degli operatori giuridici in ragione delle epurazioni e delle limitazioni poste alle loro attività professionali.

Una simile linea di ricerca interesserà anche il presente contributo che è dedicato ad analizzare il rilievo assunto dalle leggi antiebraiche rispetto alla dottrina italiana di diritto internazionale. Questo settore disciplinare, finora, non era stato oggetto di specifica attenzione da parte della dottrina interessata a valutare i predetti fenomeni. Una simile carenza potrebbe trovare diverse motivazioni. Da un lato si può ipotizzare che l'assenza di specifici studi in materia sia stata mossa dal presupposto della potenziale irrilevanza, rispetto all'ambito scientifico di riferimento delle discipline internazionalistiche, di un fenomeno politico e giuridico, quello della legislazione antiebraica, i cui effetti giuridici appaiono assumere una dimensione marcatamente interna rispetto all'usuale ambito di riferimento degli studi di diritto internazionale. Dall'altro, occorre altresì sottolineare che, salvo recenti studi¹, la dottrina internazionalistica italiana non si era mai confrontata rispetto al rilievo assunto dell'emergere del Fascismo rispetto agli studi giuridici dell'epoca², probabilmente sul presupposto, a nostro

¹ In materia ci permettiamo di rimandare a G. BARTOLINI, *The Impact of Fascism on the Italian Doctrine of International Law*, in «Journal of the History of International Law», 2012, 237 e segg.

² Si veda però il breve capitolo dedicato da Angelo Piero Sereni al rilievo del Fascismo rispetto al diritto internazionale in Italia e agli studi in materia dove concludeva

avviso in parte errato, che lo schermo del positivismo giuridico potesse avere agito quale 'corazza'³ rispetto alle vicende storiche-politiche di quel periodo. Di conseguenza, stante l'assenza di più complessive valutazioni sul rilievo del regime politico fascista su questo settore disciplinare, appare evidente che, a cascata, anche il problema della valutazione giuridica e dell'impatto esercitato dalla legislazione razziale rispetto agli studi e alla dottrina di diritto internazionale in Italia è risultato finora negletto.

Come indicato, la successiva analisi vorrà fornire una ricostruzione rispetto a due potenziali ambiti di interesse in materia. In primo luogo si affronteranno le valutazioni giuridiche prodotte in dottrina rispetto alle leggi razziali e al loro impatto su problematiche inerenti il diritto internazionale. Stante l'impostazione degli studi internazionalistici in Italia volti, fin dai primi sviluppi di questa disciplina⁴, a richiedere agli studiosi di questo settore un'analisi inerente tematiche afferenti sia al diritto internazionale pubblico sia a quello privato la dottrina non mancò di affrontare le ripercussioni giuridiche delle leggi razziali in ambedue i settori. Chiaramente, oggetto principale di interesse furono le problematiche connesse al diritto internazionale privato, stante le più dirette ripercussioni che tale legislazione aveva rispetto alla pratica giuridica e alle soluzioni offerte in materia dalla giurisprudenza dell'epoca inerente questo settore, ma, altresì, si potrà rilevare come la legislazione antiebraica venne analizzata anche rispetto alle tematiche inerenti il diritto internazionale pubblico.

Secondariamente, sarà necessario affrontare gli impatti negativi sulla comunità accademica italiana conseguenti all'emanazione delle leggi razziali. In particolare si ricostruiranno le penose difficoltà che numerosi studiosi delle materie internazionaliste incontrarono a seguito dell'emanazione

che «*Italian scholars have made no attempt to please fascism*» (A.P. SERENI, *The Italian Conception of International Law*, New York 1943, pp. 277-278). Tuttavia, come si è cercato di argomentare, dopo una complessiva rilettura della dottrina giuridica dell'epoca, questa valutazione di Sereni non ci appare totalmente condivisibile.

³ Vedi le osservazioni proposte in merito da Antonio Cassese rispetto ad uno dei massimi giuristi internazionalisti dell'epoca, Tomaso Perassi, professore ordinario all'Università Sapienza di Roma e uno dei consulenti giuridici operanti al Ministero degli Affari esteri fino al 1943: «*Perassi... con il passare degli anni e l'incupirsi della situazione politica in Italia, si era costruito come una 'corazza' con il suo metodo positivista, formalmente perfetto, che gli consentì addirittura di fare il consigliere del ministro degli Esteri degli anni del fascismo, senza però aderire affatto all'ideologia fascista... Una posizione contraddittoria, quella del grande giurista*» (A. CASSESE, *L'esperienza del male. Guerra, tortura, genocidio, terrorismo alla sbarra*, Bologna 2011, 227-228).

⁴ Sull'influenza dell'opera di Pasquale Stanislao Mancini per tale soluzione vedi ad esempio E. JAYME, *Pasquale Stanislao Mancini: il diritto internazionale privato tra Risorgimento e attività forense*, Padova 1988.

zione delle leggi razziali, specie in ragione dei provvedimenti di dispensa dal servizio per il personale universitario adottati nel novembre 1938 che determinarono, oltre all'abbandono della possibilità di esercitare attività accademiche e professionali, anche una parziale diaspora dall'Italia.

2. La valutazione giuridica della legislazione antiebraica da parte degli internazionalisti italiani

Quanto alla valutazione scientifica delle leggi razziali da parte degli internazionalisti italiani occorre inquadrare questo fenomeno nell'ambito del più generale rapporto della dottrina internazionalistica italiana rispetto ai provvedimenti e alla politica del regime Fascista. Una ricostruzione delle analisi dottrinali predisposte all'epoca⁵ permette infatti di identificare un variegato nucleo di impostazioni che può collocarsi entro uno spettro caratterizzabile da tre principali tendenze. In primo luogo si poteva registrare una minoritaria parte della dottrina che esprimeva, nei suoi scritti giuridici, un'aperta adesione all'ideale fascista, tale da riflettersi in un'analisi giuridica di stampo chiaramente propagandista. Posizioni più intermedie vennero espresse da numerosi internazionalisti che, pur improntando i loro scritti nell'ambito di una più coerente valutazione giuridica, finivano però per produrre analisi funzionali alle tesi del Fascismo, specie per il tramite di valutazioni parziali delle problematiche in oggetto che ignoravano le tesi giuridiche opposte e che, talora, venivano accompagnate da digressioni di natura politica a sostegno del Regime. Infine, una rilevante parte della dottrina finì per ignorare totalmente le numerose problematiche sviluppatesi all'epoca che, per la loro caratterizzazione e rilevanza rispetto all'azione esterna del Fascismo, risultavano difficilmente conciliabili con i dettami del diritto internazionale oppure, parimenti, per mezzo del metodo positivista, cercò di frapporre uno schermo giuridico ed avalutativo rispetto agli eventi in causa, con analisi tecniche e in larga parte teorico-dogmatiche che, però, rapportate rispetto a tematiche cruciali quali le leggi razziali, fanno emergere, ai giorni nostri, la limitatezza dei valori espressi in questi scritti.

Anche rispetto alle leggi razziali si può notare come la dottrina internazionalistica tese a collocarsi entro un simile spettro di posizioni. Sebbene non molti furono i contributi in materia, in ragione come accennato dei

⁵ Vedi *supra* nota 1.

non numerosi rilievi che questi provvedimenti assumevano rispetto alle materie di studio internazionalistiche, l'analisi sottostante permette a nostro avviso di identificare anche in questo ambito una sostanziale tripartizione della dottrina, che andava da autori che manifestarono una totale adesione all'impianto razzista di questa legislazione fino alla dottrina che sviluppò analisi meramente formali delle conseguenze giuridiche derivanti da questa politica repressiva.

Cronologicamente, un primo esempio di attenzione verso queste tematiche può rinvenirsi con riferimento alla legislazione antiebraica introdotta dalla Germania nazista. In tale caso occorre riferirsi alla recensione sviluppata nel 1936 da Roberto De Nova. De Nova era allora ordinario a Pavia e, come emerge anche da altri scritti, aveva in parte subito la fascinazione delle posizioni giuridiche del Regime, collaborando anche a riviste come *Civiltà Fascista* o alle pubblicazioni dell'Istituto nazionale di cultura fascista dove, seppure sulla base di argomentazioni essenzialmente giuridiche, finiva per sostenere tesi in linea con le esigenze politiche del Regime⁶. Nel 1936 De Nova predispose una recensione al breve scritto di Carl Schmitt *Die nationalsozialistische Gesetzgebung und der Vorbehalt des ordre public im Internationalen Recht* in cui l'autore tedesco esaminava gli ostacoli frapposti dai sistemi di diritto internazionale privato di molti Stati nell'ammettere la possibilità per tale legislazione di spiegare i suoi effetti in tali ordinamenti giuridici in ragione dell'applicazione del limite dell'ordine pubblico. Conseguentemente Schmitt perorava la possibilità che le repressive limitazioni imposte dalla legislazione antiebraica tedesca venissero riconosciute anche da parte dei giudici stranieri, purché nella controversia in oggetto non si trovasse coinvolti cittadini di questi Stati. De Nova, pur formalmente contestando l'ammissibilità per il diritto internazionale privato di una simile tesi, che veniva definita solo quale «un'abile perorazione de jure (gentium) condendo», non mancava però di proporre alcune valutazioni più generali sull'origine e sulla funzione di questi provvedimenti, che appaiono tutt'altro che neutrali. Per De Nova, infatti:

«Quando un'ideologia si trasfonde in norme giuridiche, se, nel fare i conti con la realtà, non si deforma nel compromesso, guadagna

⁶ Si veda in specie: R. DE NOVA, *Roosevelt e la 'libertà dei mari'*, in «Civiltà fascista», 1941, p. 507 e segg.; R. DE NOVA, *La neutralità degli Stati Uniti nel conflitto italo-etiopeo*, in «Atti della Reale Accademia Peloritana. Classe di Scienze Giuridiche e Sociali», 1937, p. 31 e segg.; R. DE NOVA, *Inghilterra e Stati Uniti*, in C. MORANDI (a cura di), *La critica a Versailles*, Roma 1941, p. 79 e segg. (il volume era edito per la Biblioteca di cultura politica dell'Istituto nazionale di cultura fascista).

generalmente in precisione e nettezza; ciò vale per l'odierno razzismo tedesco, che, mito propulsore d'un movimento politico giunto alla conquista del potere, ha trovato espressione in una serie di leggi; tipiche quelle emanate nell'ottobre-novembre 1935, che [...] vietano i matrimoni misti ariano-semitici»⁷.

L'attenzione degli internazionalisti italiani rispetto alla legislazione antiebraica incrementa, chiaramente, a partire dal 1938 quando simili provvedimenti vengono introdotti anche nel nostro ordinamento.

In proposito, prima di affrontare le analisi più propriamente giuridiche, si potrebbe primariamente sottolineare l'esplicito sostegno alla politica razzista perseguita dal Regime offerto da alcuni internazionalisti, la cui caratura scientifica era, tuttavia, molto modesta e tale da riflettersi anche nelle difficoltà che questi avevano manifestato nell'inserirsi organicamente nel mondo accademico. Il riferimento può porsi alla figura di Pasquale Pennisi⁸ che si distinse per la sua aperta adesione al Manifesto della razza del 1938, con un articolo di sostegno a questo documento pubblicato su *Il Regime Fascista*, il quotidiano di Roberto Farinacci espressione del più radicale estremismo fascista⁹. Pennisi, che era tra l'altro nipote del marchese di San Giuliano, già Ministro degli esteri italiano, coltivò negli anni Trenta duplici interessi. Da un lato si poteva registrare il suo approfondimento per il diritto internazionale, tanto da pubblicare vari saggi in materia¹⁰ e, soprattutto, risultare incaricato per questa disciplina in alcune

⁷ Vedi R. DE NOVA, *Recensione a C. SCHMITT, Die nationalsozialistische Gesetzgebung und der Vorbehalt des 'ordre public' im Internationalen Recht*, in «Annali di Scienze Politiche», 1936, p. 181.

⁸ Per una ricostruzione delle vicende di Pennisi e del suo ruolo nell'ambito del movimento razzista vedi R. MORO, *Propagandisti cattolici del razzismo antisemita in Italia (1937-1941)*, in C. BRICE, G. MICCOLI (sous la direction de), *Les racines chrétiennes de l'antisémitisme politique (fin XIX-XX siècle)*, Roma 2003, 324-329. Vedi anche F. CUOMO, *I dieci. Chi erano gli scienziati italiani che firmarono il manifesto della razza*, Milano 2005, pp. 202-207.

⁹ Vedi P. PENNISI, *Nostro razzismo*, in «Il Regime fascista», 2 agosto 1938. L'articolo venne riprodotto altresì come capitolo autonomo nel volume di Pennisi, *Presa di posizione francamente razzista: note di un cattolico italiano*, Messina 1938. Per la collaborazione di Pennisi, su temi razzisti, a *Roma Fascista* vedi M. SERRI, *I redenti. Gli intellettuali che vissero due volte 1938-1948*, Roma 2005, pp. 75-78.

¹⁰ Quanto alle opere del Pennisi vedi ad esempio: *Della applicazione del principio di nazionalità ai popoli di civiltà non europea*, Padova 1931; *Il problema sistematico del diritto internazionale privato: a proposito degli elementi di D.I.P. del Pacchioni*, in «Studi senesi», 1933, p. 189 e segg.; *La cittadinanza della donna maritata*, Siena 1934; *Natura e limiti della giurisdizione consolare in regime capitolare*, Rocca San Casciano 1934; *La protezione giuridica internazionale delle missioni cattoliche*, in «Studi senesi», 1935, p. 53 e segg.; *La*

Università come Catania, Parma e Roma¹¹. Dall'altro, soprattutto, egli era organicamente legato al Partito nazionale fascista e titolare del corso universitario di Storia e dottrina del Fascismo all'Università di Roma¹². In questa seconda veste egli fu particolarmente attivo nelle attività di propaganda al Regime sia nell'ambito della Scuola di mistica fascista¹³ sia nell'attività pubblicistica, dove si distinse soprattutto per le sue chiare venature anti-semitiche e razziste espresse in numerosi altri scritti successivi all'emanazione delle leggi razziali¹⁴. Non stupisce, quindi, che il Pennisi fosse tra i ciechi sostenitori del Manifesto della razza, anche se in tale caso non affrontò il tema in un'ottica giuridica, ma di mera dialettica politica.

Al contrario, altri internazionalisti si confrontarono con questi temi nell'ambito di valutazioni di carattere prettamente normativo. Dopo l'adozione delle leggi razziali in Italia, lo scritto più rilevante su questo tema può rinvenirsi in un articolo di Pasquale di Roccalta per *Jus gentium*. Annuario italiano di diritto internazionale. Questa rivista, fondata nel 1938, ebbe una vita breve e, difficilmente, poteva qualificarsi, sulla scorta di un esame degli scritti pubblicati, fra le riviste le più prestigiose, come la pluridecennale *Rivista di diritto internazionale* e, altresì, l'altro annuario, *Diritto internazionale*, creato alla metà degli anni Trenta da Balladore Pallieri della Cattolica di Milano. *Jus Gentium* alternava infatti scritti

Società delle nazioni e la controversia tra l'Italia e l'Etiopia, Catania 1937; *Appunti per una teoria giuridica dell'intervento*, in *Jus gentium*, 1940, p. 1 e segg.; *Occupazione bellica o 'debellatio' della Polonia?*, in «Annali dell'Università di Ferrara», 1940, p. 43 e segg.

¹¹ Come incaricato di diritto internazionale Pasquale Pennisi risulta prima incardinato a Catania, dove lo troviamo operante, nel 1935, assieme ad un gruppo di altri docenti provenienti come lui dalla Facoltà di Giurisprudenza, presso la Facoltà di scienze economiche e commerciali (vedi D. VENTURA, *Alle origini della Facoltà di Economia di Catania*, in «Annali di storia delle università italiane», vol. 13, 2009, p. 407). Successivamente risulta attivo anche a Parma e Roma. Dal 1937 Pennisi era infatti incaricato di diritto internazionale presso la Facoltà di Scienze economiche e commerciali dell'Università di Roma (cfr. A. ATTOUCHI, *Corpo docente della Facoltà dalle origini ai giorni nostri*, in R. CAGIANO DE AZEVEDO (a cura di), *La Facoltà di Economia. Cento anni di storia 1906-2006*, Roma 2006, p. 255. Dalla scheda si rileva che Pennisi fu in servizio presso l'Ateneo romano fino al 1949). Ugualmente, nel 1940, il suo articolo sulla *debellatio* della Polonia appare fra i contributi dell'annuario della Facoltà di giurisprudenza di Ferrara.

¹² Vedi ATTOUCHI, *Corpo docente*, cit., p. 255.

¹³ Per le sue attività nell'ambito della Scuola di mistica fascista di Milano vedi: D. Marchesini, *La scuola dei gerarchi. Mistica fascista: storia problemi, istituzioni*, Roma, 1976, pp. 180, 189.

¹⁴ Vedi in specie: *Presenza di posizione francamente razzista: note di un cattolico italiano*, Messina 1938; *Etica cristiana e politica del Fascismo*, Torino 1938; *La dottrina del Fascismo: il problema delle fonti*, Fidenza 1938; *Nipponicità dell'Asia gialla, razzismo delle potenze dell'Asse e concessioni europee in Cina*, in «La vita italiana», 1939, p. 439 e segg.

di affermati professori ordinari come Monaco, Cansacchi, Cavarretta, Meriggi, Rapisardi Mirabelli, Quadri, Salvioli, Siotto-Pintor, Udina, che principalmente analizzavano temi di carattere teorico o di diritto internazionale privato, ad articoli prodotti da autori minori, non ancora incardinati stabilmente nel mondo accademico, e che, tra l'altro, risultavano in molti casi non solo qualitativamente modesti, ma altresì più apertamente schierati in difesa delle posizioni del Regime o della Germania, come nel caso di opere pubblicate da La Terza, Pennisi, Romagnano e, appunto, di Roccalta¹⁵.

In *Jus Gentium* Pasquale di Roccalta pubblica nel 1939 il suo articolato Commento giuridico al R. Decreto legge del 17 novembre 1938-XVI n. 1728 sulla difesa della razza italiana¹⁶ che è un'analisi del provvedimento e delle problematiche di diritto internazionale privato che potevano sorgere dalla sua applicazione come, ad esempio, in materia di: validità dei matrimoni; natura di ordine pubblico per il divieto posto dalla normativa razzista; determinazione della natura di 'ebreo' per gli stranieri.

Quello che emerge nel commento del di Roccalta è una complessiva valutazione di sostegno al provvedimento, con l'emergere di chiare venature razziste in diversi passaggi. Basti citare, in proposito, le argomentazioni poste a commento dell'art. 1 del Regio decreto legge, relativo al divieto di matrimoni misti. Per l'autore, infatti,

«(t)ale norma fa quindi una netta distinzione fra gli stessi cittadini italiani: cioè ariani che sono coloro i quali il Regime Fascista vuole difendere e proteggere dai danni che possono derivare da incroci, ed i non-ariani che restano liberi di sposare persone di qualsiasi razza»¹⁷.

Ugualmente, circa la determinazione di coloro che appartengono alla 'razza ebraica', così come regolata dall'art. 8, il di Roccalta sottolinea che

«(i)l nostro legislatore ben saggiamente ha riaffermato il principio che l'essere ebreo rappresenta anzitutto l'appartenenza ad una razza più che ad una religione, e quindi nel primo capoverso dell'articolo

¹⁵ Vedi: P. LA TERZA, *L'equilibrio politico e la sicurezza collettiva*, in «Jus gentium», 1938, p. 27 e segg.; P. DI ROCCALTA, *L'annessione dell'Austria alla Germania ed il diritto internazionale*, in «Jus gentium», 1938, p. 145 e segg.; I. ROMAGNANO, *I protettorati del Reich sulla Boemia-Moravia e sulla Slovacchia ed il diritto internazionale*, in «Jus gentium», 1939, p. 172 e segg.; PENNISI, *Appunti*, cit., p. 1 e segg.

¹⁶ P. DI ROCCALTA, *Commento giuridico al R. Decreto legge del 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 sulla difesa della razza italiana*, in «Jus gentium», 1939.

¹⁷ *Ibid.*, p. 114.

dice che è ebreo colui il quale è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella israelitica».

Simili espressioni sono presenti nell'analisi dei casi di 'meticciato' disciplinati dalla normativa del 1938.

In alcune disposizioni la legislazione italiana risultava financo più stringente di quella tedesca, con vivo apprezzamento del di Roccalta. Questo è il caso dell'art. 12, che impediva agli ebrei di avere, alle proprie dipendenze, in qualità di domestici, cittadini italiani di razza ariana. La normativa tedesca, al contrario, vietava solo di avere domestiche ariane di età inferiore ai 45 anni, onde evitare che queste ultime potessero

«avere dei contatti extraconiugali con qualcuno dei membri della famiglia presso la quale lavora(no), e danneggiare così la purezza della razza germanica. Da noi invece il legislatore è partito da un altro concetto che non esito a definire molto più alto [...] (dato che) non era più possibile che un cittadino ariano, maschio o femmina, facesse loro da domestico»¹⁸.

Il di Roccalta non manca neppure di sottolineare il «gran senso di umanità» utilizzato dal legislatore, che ammetteva delle discrezionali eccezioni all'applicazione della normativa in favore di alcune categorie di «ebrei meritevoli di particolari riguardi», quali ad esempio i primi iscritti al Partito fascista o i feriti della Grande guerra. Pari apprezzamento è rivolto all'art. 23, che prevede la revoca della cittadinanza italiana per gli ebrei che l'avevano ottenuta dopo il 1919, problema derivante dallo

«insolito numero di richieste di naturalizzazione da parte di ebrei che avevano abbandonato il loro paese d'origine. [...] Lo Stato Fascista non poteva ammettere ciò [...] e, molto opportunamente, ha tagliato fuori questi nuclei revocando le concessioni di cittadinanza»¹⁹.

Anche negli scritti di altri internazionalisti possiamo trovare ulteriori parole di apprezzamento per la normativa razzista. Ad esempio Udina, allora ordinario a Trieste, nel suo *Il nuovo ordinamento costituzionale dello Stato fascista*, destinato ad una conferenza tenuta presso l'Istituto italiano di cultura di Vienna svolta nel 1939, non manca di soffermarsi, seppure brevemente, sulla disciplina da poco introdotta dal regime fascista. Nello scritto Udina ripercorre le principali tappe del Fascismo sia nella sua evo-

¹⁸ *Ibid.*, pp. 128-129.

¹⁹ *Ibid.*, p. 135.

luzione giuridica interna sia nell'azione di politica esterna. In proposito, nell'ambito della discussione sull'annessione dell'Etiopia, dove si affermava che

«una campagna militare di soli sette mesi condotta a quattromila chilometri dalla metropoli, nonostante l'assedio economico da parte di cinquantadue Stati, imposto dalla Società delle Nazioni, è tale evento storico per la vita del popolo italiano e per i successivi sviluppi della politica internazionale, che non ha bisogno d'essere qui sottolineato»,

Udina non difetta di illustrare la ratio sottostante all'approvazione delle leggi razziali. Difatti, la

«conquista dell'Impero, con tutte le sue ripercussioni d'ordine internazionale ed interno, vicine e lontane (conflitto d'interessi colle altre potenze [...] urto coll'ebraismo internazionale) [...] ha condotto [...] alla necessità di epurare la vita pubblica ed economica italiana dalla sempre maggiore influenza dell'elemento ebraico, attraverso una serie di leggi per la difesa della razza, che hanno dato luogo all'attribuzione agli ebrei italiani d'una condizione giuridica di cittadinanza 'minoris iuris'»,

per poi accompagnare lo scritto con altre affermazioni a sostegno del Fascismo²⁰. Per l'autore, quindi, «la necessità» di simili provvedimenti discriminatori risultava fondata sulle «colpe» direttamente attribuibili agli ebrei, visti quali ostacolo alla realizzazione della politica fascista.

Per descrivere il 'pensiero dominante' all'epoca può essere utile riportare anche alcuni passaggi del volume di Enrico Serra su *L'occupazione bellica germanica negli anni 1939-1940* edito dall'ISPI nel 1941, dedicato alla valutazione, nell'ottica delle norme di diritto umanitario sull'occupazione bellica, della legittimità dei provvedimenti razzisti adottati dalla Germania nei territori occupati. Serra, che allora collaborava alla predisposizione

²⁰ M. UDINA, *Il nuovo ordinamento costituzionale dello stato fascista*, in «Rivista di diritto pubblico», 1939, p. 470. Il carattere militante di questo scritto emerge anche in altri passaggi del testo, in cui Udina sottolinea: «*la Rivoluzione fascista... è stata veramente una rivoluzione dal punto di vista spirituale e materiale, rinnovando completamente il costume, la vita politica e sociale italiana e potenziando in modo superbo le forze innate dell'antico e sempre giovane popolo nostro... dal punto di vista strettamente giuridico-formale essa non è stata una vera e propria rivoluzione (così qualificabile) soltanto da coloro che - contro ogni base logico o giuridica - proclamavano l'immutabilità... del regime democratico parlamentare, che ne rappresentava soltanto una non prevista degenerazione*» (*ibid.*, p. 461).

dell'annuario *'Diritto internazionale'*, curato da Balladore Pallieri per conto dell'ISPI e che risultava autore anche di altre pubblicazioni in materia di diritto internazionale²¹, non manca di effettuare valutazioni sui provvedimenti in oggetto che attestano una chiara influenza politica-ideologica delle soluzioni giuridiche proposte.

Per Serra, infatti,

«spiccato carattere politico hanno le ordinanze emanate dalle autorità tedesche di occupazione nei confronti degli ebrei in Polonia, Lussemburgo e Francia (ghetti in Polonia, speciale distintivo, vietati matrimoni, sospensione da libere professioni, amministrazione di cittadini francesi su 'ditte israelite'). Sono, questi provvedimenti, consentiti dall'ordine internazionale? Non vi è ragione di ritenere il contrario. [...] La limitazione dei diritti pubblici può essere per lo Stato occupante un mezzo indispensabile a preservare quell'ordine che è il suo primo e più importante dovere. Se noi consideriamo la posizione dell'elemento ebraico nei confronti del nazismo, non possiamo non giustificare, sotto la necessità dell'ordine pubblico, le misure prese dalle autorità tedesche. Né si può trascurare che in alcuni paesi queste misure furono richieste dalla popolazione locale, o almeno della sua parte più influente, quale mezzo per adeguarsi al movimento anti-ebraico mondiale. [...] La necessità di preservare l'ordine pubblico [...] l'utilità di adeguare i territori occupati al *novus ordo* per il quale la Potenza occupante aveva combattuto e vinto, sono fondati motivi che giustificano e legittimano i provvedimenti presi»²².

In sostanza, sembra di capire dal ragionamento di Serra che la motivazione sottostante all'adozione di provvedimenti restrittivi, di natura razzista, contro quella parte della popolazione occupata di religione ebraica doveva imputarsi solo a quest'ultima, che appariva quindi meritevole di essere collettivamente destinataria di queste misure data l'intrinseca natura di soggetti ostili al nazismo degli 'elementi ebraici'. Evidentemente, il problema e la necessità di misure coercitive sorgeva non tanto per l'odio delle autorità naziste verso gli ebrei manifestato negli anni, ma, al contrario, per colpa di questi ultimi, con le forze di occupazione che si trovavano nella 'necessità' di adottare provvedimenti restrittivi onde preservare l'ordine pubblico nel territorio e per soddisfare le richieste in tale senso della parte

²¹ E. SERRA, *Natura giuridica degli accordi tra Russia e Stati baltici*, in *Diritto internazionale*, 1940, 67 ss.; E. SERRA, *L'incidente del 'Graf Spee' e la riparazione delle avarie nei porti neutrali*, in *Diritto internazionale*, 1940, p. 100 e segg.; E. SERRA *et. al.*, *Dizionario di diritto internazionale bellico*, Milano 1941.

²² E. SERRA, *L'occupazione bellica germanica negli anni 1939-1940*, Milano 1941, p. 27.

‘più influente’ della popolazione locale, che, secondo Serra, potevano avere voce nelle determinazioni della potenza occupante. Forse, un esame più obiettivo dei limiti giuridici posti alle potenze occupanti, in vantaggio della popolazione locale, dal Regolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aja sulla guerra terrestre del 1907²³, che non era a lui ignoto dato che Serra aveva curato con Sperduti, Venturini e Zannini un pregevole *Dizionario di diritto internazionale bellico*²⁴ ed altri scritti in materia, poteva condurre Serra a maggiori dubbi circa le sue perentorie affermazioni.

In alcuni casi, invece, prevale nell’analisi della legislazione razzista l’ottica del positivismo più puro, in cui l’esame dei provvedimenti viene condotto in maniera asettica e tecnicamente corretta, senza, però, considerazioni sulla natura e l’oggetto del provvedimento, con la conseguenza che anche l’analisi sui provvedimenti razzisti rimane incardinata secondo gli usuali canoni interpretativi. Certamente in tale modo si rispettava l’impostazione basilare del metodo positivista secondo cui il diritto va analizzato per quello che è e non per quello che dovrebbe essere, ma, forse, il caso in esame poteva dimostrare la necessità di una riflessione ulteriore, come quella fatta da alcuni autori dell’epoca che, specie dinanzi alle pretese autoritarie degli Stati, avallate dalla dottrina, proclamavano l’esigenza per il giurista di andare al di là del mero dato formale nell’analisi della norma giuridica²⁵.

²³ Cfr., ad esempio, l’art. 46 del Regolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aja secondo cui: «Family honour and rights, the lives of persons, and private property, as well as religious convictions and practice, must be respected. Private property cannot be confiscated». È noto come questo trattato, pur non ratificato dalla Germania, sia stato poi riconosciuto quale volto ad esprimere il diritto consuetudinario vigente già all’inizio della seconda guerra mondiale dal Tribunale militare internazionale di Norimberga (cfr. *American Journal of International Law*, 1947, pp. 248-249).

²⁴ Cfr. SERRA *et. al.*, *Dizionario*, cit. Nel dopoguerra Serra conseguì anche la libera docenza in diritto internazionale, con una commissione composta da Balladore Pallieri, Bosco e Morelli (cfr. E. SERRA, *Tempi duri*, Bologna 1996, p. 293), anche se poi non proseguì nella carriera accademica, dedicandosi al giornalismo.

²⁵ Si vedano le considerazioni introduttive di L. DUGUIT in *La règle de droit, le problème de l’Etat (Traité de droit constitutionnel, vol. I)*, X, Paris 1921, che, commentando gli sviluppi dell’allora dottrina tedesca affermava: «*les juristes publicistes allemands en édifiant leurs théories, souvent ingénieuses, ont été avant tout déterminés par le désir de fonder sur des bases d’apparence juridique la souveraineté illimitée de l’Etat, l’absolutisme des gouvernants à l’intérieur et la politique de conquête et de rapine à l’extérieur. Il est indispensable de dénoncer cette tendance, et personnellement... mon effort constant a été de les combattre*». Per una recente critica circa le esasperazioni cui può portare il positivismo giuridico rispetto al rapporto tra suddito e Stato vedi R. KOLB, *Les cours généraux de droit international public de l’Académie de La Haye*, Bruxelles 2003, p. 403.

Il commento di Perassi sulle leggi razziali sammarinesi²⁶, pubblicato nel 1943 nell'ultimo numero della 'Rivista di diritto internazionale' prima della sospensione delle pubblicazioni per le vicende belliche, è una classica esemplificazione di questa tendenza. Nell'articolo l'illustre autore, allora ordinario alla Sapienza di Roma e consigliere giuridico per il Ministero degli Affari esteri, si sofferma su questo caso di imitazione legislativa, dato che il provvedimento straniero è sostanzialmente una riproposizione della nostra legislazione adottata nel 1938 ed una garanzia ulteriore rispetto a questa normativa. Difatti, ad esempio, la legislazione sanmarinese imponeva il divieto ai cittadini italiani di contrarre matrimonio nella Repubblica in violazione delle disposizioni italiane sulla difesa della razza, pena nullità del medesimo e della sua trascrizione nei registri dello stato civile. Perassi, nel suo studio, si limita, diligentemente, a sottolineare talune incongruenze della legislazione sammarinese che, ad esempio, si rivolge, con provvedimenti discriminatori, contro gli appartenenti alla razza non ariana, senza però specificarne gli elementi distintivi dal resto della popolazione, ed estende la nullità del matrimonio anche ai casi di unione fra italiani e stranieri 'ariani', al di là quindi delle previsioni della normativa italiana. Ugualmente Perassi non mancava di rilevare il mutato carattere dell'ordine pubblico sammarinese che, per mezzo di questa normativa nazionale, non avrebbe più funzionato da ostacolo al funzionamento di criteri di collegamento che conducevano all'applicazione di normative a contenuto razzista adottate da altri Stati.

Una medesima impostazione tecnica ed avalutativa, questa volta in merito al funzionamento del limite dell'ordine pubblico italiano a seguito dell'adozione della normativa razziale italiana, caratterizzava il breve commento di Rocchi su alcune sentenze del Tribunale e della Corte di appello di Trieste che vertevano sulla possibilità, poi negata, di sciogliere un matrimonio contratto nel 1913 fra un cittadino italiano di razza ariana e una cittadina jugoslava di religione ebraica, anche esso pubblicato nella Rivista di diritto internazionale nel 1943. Difatti, in primo grado, era stato ammesso che la normativa anti-semita implicasse principi di ordine pubblico a valenza anche retroattiva tali da rendere nullo il matrimonio regolarmente contratto all'epoca, ipotesi poi rigettata in appello data l'assenza di espresse indicazioni in tale senso nel decreto-legge del 1938²⁷,

²⁶ Vedi la nota di PERASSI alla *Legge 17 settembre 1942, n. 33 contenente provvedimenti in materia matrimoniale e in difesa della Razza*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1943, p. 151 e segg.

²⁷ Vedi G.S. ROCCHI, *Attualità e retroattività dei principi di ordine pubblico*, in «Rivista di diritto internazionale», 1943, 114 e segg.

secondo un'impostazione che sarà poi condivisa anche dalla Corte di Cassazione²⁸. Anche in questo caso l'analisi offerta dall'internazionalista non si distacca da una valutazione tecnica delle soluzioni offerte dalla divergente prassi giurisprudenziale.

Il tema dei matrimoni misti era, in effetti, una delle principali problematiche giuridiche sollevate dall'applicazione delle leggi razziali²⁹ che, tra l'altro, rilevava problemi di compatibilità con la disciplina contenuta nel Concordato concluso dalla Santa Sede con l'Italia nel 1929. Difatti, il divieto, previsto all'art. 1 della legislazione razziale per il matrimonio celebrato tra cittadini italiani di razza ariana con persona appartenente ad altra razza, si scontrava con le previsioni del diritto canonico secondo cui il matrimonio tra battezzati era da considerarsi comunque quale valido, comprendendovi quindi anche i casi di matrimoni di cittadini italiani convertiti al cattolicesimo che, invece, secondo le previsioni dell'art. 8 delle leggi razziali del 1938, ricadevano entro questa disciplina discriminatoria. In tale caso, quindi, si ponevano evidenti profili di incompatibilità fra la legislazione del 1938, che tra l'altro vietata la trascrizione sui registri dello stato civile dei matrimoni celebrati in violazione dell'art. 1, e l'art. 34 del Concordato, dove si riconoscevano effetti civili al matrimonio disciplinato dal diritto canonico.

Questa problematica giuridica era stato oggetto di accesa disputa, in sede di elaborazione della legislazione razziale, fra la Santa Sede e Mussolini che, nonostante le richieste di modifica avanzate direttamente anche dallo stesso Pio XI sia allo stesso Mussolini sia a Vittorio Emanuele III sulla base della lettera del Concordato, non volle accogliere queste pretese³⁰. Nonostante, quindi, una simile problematica giuridica investisse un atto internazionale, quale è un Concordato, nessun giurista internazionalista si soffermò all'epoca su questa problematica, probabilmente operando una preventiva autocensura rispetto ad eventuali analisi in materia.

²⁸ Vedi *Goranic c. Vatta*, in «Foro Italiano», 1943, p. 930 e segg.

²⁹ Sul tema dei matrimoni misti vedi in specie G. MARISA, G. CARDOSI, *Sul confine: La questione dei 'matrimoni misti' durante la persecuzione antiebraica in Italia e in Europa (1933-1945)*, Torino 1998.

³⁰ Sul tema vedi R. TARADEL, *La Santa Sede e le leggi razziali in Italia in Europa*, in G. SPECIALE (a cura di), *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano*, Bologna 2013, pp. 147-149.

3. Gli effetti delle leggi razziali sulla comunità degli internazionalisti italiani

Come tutti i settori scientifici italiani anche gli studiosi di diritto internazionale dovettero pagare un prezzo elevato alle persecuzioni sviluppate dal Fascismo a seguito dell'emanazione delle leggi razziali e dei provvedimenti conseguentemente adottati, come in specie le dispense dal servizio per il personale universitario introdotte nel novembre 1938 e, ugualmente, data anche l'attività forense esercitata da alcuni di loro, le limitazioni poste in tale ambito dalla legge 1054 del 29 giugno 1939 riguardante la *Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica*³¹.

Tramite questi provvedimenti si assistette quindi anche nel nostro Stato a conseguenti fenomeni persecutori atti ad incidere sulle attività accademiche e professionali di questi studiosi e che, per caratteristiche e pervasività, riprendevano largamente la pregressa esperienza nazista. Anche in Germania e successivamente nell'annessa Austria un rilevante numero di studiosi di diritto internazionale di religione ebraica era stato allontanato dalle Università, incrementando così le precedenti epurazioni, motivate da valutazioni di ordine politico, operate fin dagli albori dell'avvento al potere del nazional-socialismo³². Per fornire un'esemplificazione della pervasività di tali attività persecutorie è sufficiente rammentare che, sulla scorta di tali motivazioni, dei 35 professori ordinari in servizio presso università tedesche nel 1933 ben 13 furono nel tempo costretti all'esilio o comunque esclusi dalle loro funzioni accademiche negli anni successivi. Di questi almeno 8 risultavano essere di religione ebraica, colpiti principalmente per questa loro caratterizzazione, con figure apicali quali Kelsen, Kaufmann, Strupp³³. Simili vicende incisero negativamente anche sugli

³¹ Vedi A. MENICONI, *Il mondo degli avvocati e le leggi antiebraiche*, in G. SPECIALE (a cura di), *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano*, Bologna 2013, pp. 178-179.

³² Su questi aspetti vedi in specie D. VAGTS, *International Law in the Third Reich*, in *American Journal of International Law*, 1990, pp. 671-678 e M. STOLLEIS, *A History of Public Law in Germany 1914-1945*, Oxford 2004, pp. 258-312. Per un'isolata, ma significativa, denuncia di queste persecuzioni politiche e religiose in danno degli studiosi di diritto internazionale vedi all'epoca J.W. GARNER, *The Nazi Proscription of German Professors of International Law*, in *American Journal of International Law*, 1939, p. 112 e segg.

³³ Fra i docenti ordinari che potevano essere perseguitati in applicazione della normativa razzista venivano segnalati: Fleischmann, Kaufmann, Kelsen, Kunz; Mendelssohn Bartholdy, Niemeyer; Perels, Strupp (vedi M. STOLLEIS, *Against Universalism - German International Law under the Swastika: Some Contributions to the History of Jurisprudence 1933-1945*, in «German Yearbook of International Law», 2007, p. 92, nota 1).

studiosi di religione ebraica più giovani operanti all'epoca nelle università tedesche, con un impatto, da un punto di vista quantitativo, forse fin maggiore e che portò molti di loro alla difficile via dell'esilio, come nei casi di Friedmann, Mann, Schwarzenberger³⁴. In alcuni contesti interi gruppi di studiosi che si erano formati in modo teoricamente omogeneo in un determinato ateneo vennero epurati. In proposito basti pensare al sostanziale smantellamento della cd. 'scuola di Vienna' del diritto internazionale dove, attorno a Kelsen, numerosi giovani colleghi di religione ebraica vennero costretti all'abbandono delle loro attività con, altresì, grandi difficoltà nel recuperare nel dopoguerra, ove possibile, le posizioni perdute, come testimonia la stessa vicenda del caposcuola Kelsen³⁵.

Il quadro italiano non appare differenziarsi in maniera rilevante, specie per quanto concerne l'allontanamento dal mondo accademico dei docenti di religione ebraica che venne realizzato in modo sistematico, producendo quindi rilevanti effetti negativi, a differenza delle vicende caratterizzanti la richiesta di giuramento al Fascismo avanzata nel 1931 che non venne rifiutata da nessun internazionalista³⁶. Una diretta testimonianza di questi eventi è rintracciabile in alcuni passaggi del volume di Sereni, *The Italian Conception of International Law*, che come noto l'illustre internazionalista completò nel 1943 dal suo esilio statunitense. Sereni, infatti, fornisce un elenco dei colleghi internazionalisti colpiti dalle leggi razziali e di altri docenti che, se ancora vivi, sarebbero ugualmente risultati vittima delle persecuzioni in ragione della religione professata:

«Such teachers as Donati, Ottolenghi, C. Vitta, E. Vitta, F. Cammeo, G. Del Vecchio, Bassano and Moscato have been removed by Italian universities. To them and to other Jews, now deceased, such as Catellani, Diena, Senigallia, Cavaglieri, Norsa and Enriques, Italian doctrine of international law owes much»³⁷.

A questi studiosi andava aggiunto, ovviamente, lo stesso Sereni che, poco dopo essere stato chiamato quale straordinario nell'Università di

³⁴ STOLLEIS, *International Law*, cit., 679.

³⁵ Per una ricostruzione delle vicende connesse alla cd. 'scuola di Vienna' e alle epurazioni condotte in danno di alcuni suoi membri vedi recentemente J. VON BERNSTORFF, *The Public International Law Theory of Hans Kelsen*, Cambridge 2010.

³⁶ F. SALERNO, *La Rivista e gli studi di diritto internazionale nel periodo 1906-1943*, in «RDI», 2007, p. 309. Su questa vicenda cfr. H. GOETZ, *Il giuramento rifiutato. I docenti universitari e il regime fascista*, Milano 2000; G. BOATTI, *Preferirei di no. Le storie dei dodici professori che si opposero a Mussolini*, Torino 2001.

³⁷ SERENI, *The Italian Conception*, cit., p. 278, nota 5.

Ferrara, fu costretto a lasciare l'incarico e ad emigrare, nel 1939, negli Stati Uniti, dove si impegnò sia nell'attività forense sia come 'professore aggiunto' presso la Columbia University per poi rientrare in Italia nel dopoguerra.

Le leggi razziali ebbero quindi un impatto anche rispetto agli studiosi operanti in questa branca del diritto, seppure debba essere sottolineato come l'elenco fornito da Sereni risulta notevolmente ampliato a docenti che risultavano principalmente operanti in altre materie, pur interessandosi talora agli studi di diritto internazionale. È questo, ad esempio, il caso del filosofo del diritto Giorgio Del Vecchio, di cui è però noto l'interesse per il diritto internazionale tanto da tenere nel 1931 anche un corso all'Accademia del diritto internazionale dell'Aja³⁸, o di Donato Donati, principalmente celebre quale docente di diritto pubblico, ma che aveva altresì insegnato diritto internazionale, ad esempio presso l'ateneo padovano, oltre ad interessarsene ed ospitare articoli in materia nell'ambito della rivista da lui diretta, *Archivio di diritto pubblico*. Ugualmente risultava difficilmente ascrivibile agli studiosi specializzati in diritto internazionale Cino Vitta, illustre docente di diritto amministrativo presso l'Università di Firenze.

Anche scorrendo questo elenco è facile notare il carattere di cieca applicazione della persecuzione condotta dal Fascismo, poiché anche docenti politicamente più vicini ad esso furono costretti ad abbandonare l'incarico, come nel caso di Del Vecchio che, infatti, nel dopoguerra fu altresì oggetto di un discusso procedimento di epurazione per i suoi passati legami con il Regime³⁹. Lo stesso Sereni non era risultato totalmente estraneo, nei suoi scritti dell'epoca, da analisi che, in definitiva, apparivano fortemente contigue rispetto alle posizioni politico-giuridiche del Fascismo rispetto ad eventi internazionali⁴⁰, tanto che questi contributi,

³⁸ G. DEL VECCHIO, *La Société des Nations au point de vue de la philosophie du droit international*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, tomo 38, 1931-IV, p. 541 e segg.

³⁹ Su questa vicenda vedi R. FINZI, *Il triplice colpo subito dagli universitari di 'razza ebraica'*, in D. GAGLIANI (a cura di), *Il difficile rientro. Il ritorno dei docenti ebrei nell'università del dopoguerra*, Bologna 2004, pp. 28-29. Si veda anche G. DEL VECCHIO, *Una nuova persecuzione contro un perseguitato*, Roma 1945.

⁴⁰ Vedi in specie: A.P. SERENI, *La fine del conflitto italo-etiope e il diritto internazionale*, in «Rivista di diritto internazionale», 1936, p. 404 e segg.; *L'annessione dell'Etiopia nella giurisprudenza*, in «Rivista di diritto internazionale», 1938, p. 102 e segg. e p. 360 e segg.; *La cessione delle miniere spagnole da parte dei rossi*, *Nuova Antologia*, 1938, p. 319 e segg. Per un'analisi di questi contributi si rimanda a G. BARTOLINI, *The Impact*, cit., pp. 255-256, 266-267.

come vedremo, determinarono per lui difficoltà nell'essere poi accettato presso istituzioni accademiche straniere.

Le privazioni e le difficoltà a cui andarono incontro questi studiosi sono facilmente immaginabili, sebbene non risultino specifiche descrizioni di prima mano su queste vicende. Le possibilità che rimanevano agli epurati furono infatti ben scarse. L'esilio non era una scelta facile, non solo perché questo comportava una dolorosa rescissione con i legami familiari e con l'Italia, ma anche in ragione delle difficoltà poste all'emigrazione e alla necessità di ricominciare all'estero, con ovvie problematiche ed incerte prospettive, un congruo cammino professionale. Nonostante queste difficoltà, questa scelta fu fatta da alcuni degli internazionalisti sopra menzionati.

Sereni, come accennato, trovò ospitalità negli Stati Uniti, mentre la sua cattedra ferrarese venne coperta da Lea Meriggi che aveva da poco vinto il concorso da ordinario e che, come noto, risultava, fra gli internazionalisti italiani, una delle più ferventi sostenitrici del regime fascista⁴¹. Durante l'esilio la sua attività di ricerca non si interruppe ed anzi in tale periodo pubblicò diversi articoli sull'*American Journal of International Law*⁴² e su altre riviste⁴³, che si sommavano al rilevante contributo dato con l'uscita della monografia *The Italian Conception of International Law*. Nel suo caso, tuttavia, alle usuali difficoltà comuni agli altri internazionalisti costretti all'esilio nel ricercare un percorso professionale, si sommavano le critiche nei suoi confronti da parte di colleghi statunitensi che lo accusavano, sostanzialmente, di connivenza con il passato Regime in ragione della sua pregressa produzione scientifica, così da determinare ulteriori incertezze circa la possibilità di ottenere incarichi all'estero. Dinanzi agli ostacoli posti da questi studiosi all'integrazione di Sereni nell'accademia statunitense, fu per lui utile il sostegno dimostrato nei suoi confronti da Lauterpacht. Questi, dopo avere già promesso a Sereni «every possibile help» nell'introdurlo presso la comunità scientifica statunitense, posto dinanzi alle forti critiche rivolte da Jenks a Sereni, pur sottolineando che

⁴¹ Sulla figura di Lea Meriggi vedi: G. BARTOLINI, *The Impact*, pp. 239-240; F. SALERNO, *La Rivista*, cit., pp. 312-313; A. SOMMA, *I giuristi e l'Asse culturale Roma-Berlino. Economia e politica nel diritto fascista e nazionalsocialista*, Frankfurt am Main 2005, p. 412.

⁴² A.P. SERENI, *Agency in International Law*, in «American Journal of International Law», 1940, p. 638 e segg.; ID., *Italian Prize Courts (1866-1942)*, in «American Journal of International Law», 1943, p. 248 e segg.

⁴³ Cfr. A.P. SERENI, *The Status of Croatia under International Law*, in «The American Political Science Review», 1941, p. 1144 e segg.; ID., *The legal status of Albania*, in «The American Political Science Review», 1941, p. 311 e segg.

anche lui «regretted the articles» concernenti la conquista dell’Etiopia, non mancò di fornire un ulteriore sostegno al collega italiano ipotizzando che questi scritti fossero stati elaborati dal Sereni nel tentativo di difendere la sua famiglia dalle persecuzioni razziali⁴⁴ sebbene, come noto, questa legislazione fu introdotta successivamente agli scritti in oggetto. Anche Ugo Bassano sarebbe dovuto giungere negli Stati Uniti con un incarico accademico a Washington, ma lo scoppio del secondo conflitto mondiale rese impossibile la partenza⁴⁵, mentre Edoardo Vitta riuscì ad emigrare nel 1938, stabilendosi però in Palestina fino agli inizi degli anni cinquanta⁴⁶, tanto che all’estero, nel 1940, presso la casa editrice Brill, riuscì a pubblicare la sua prima monografia dedicata alla validità dei trattati internazionali⁴⁷.

Per chi scelse di restare in Italia la situazione si presentò subito quanto mai complessa, anche per le evidenti difficoltà economiche cui obbligavano le leggi razziali. Ugo Bassano, ad esempio, pur non risultando incardinato nelle università italiane era stato correttamente incluso da Sereni nell’ambito degli studiosi della disciplina vittima di epurazioni, dato che nel tempo aveva sviluppato una rilevante produzione scientifica, specie incentrata su temi di diritto internazionale privato in ragione della sua rilevante attività forense. Tuttavia, proprio questa attività gli risultò preclusa dato che non solo egli non venne «discriminato»⁴⁸, ovvero iscritto a degli «elenchi aggiunti» sulla base di determinate benemerienze belliche o politiche onde potere continuare a svolgere la professione anche in favore degli ‘ariani’, ma neppure riuscì ad ottenere l’iscrizione nell’albo ‘speciale’ che avrebbe permesso, almeno, di patrocinare i correligionari. Solo tramite la copertura di compiacenti colleghi, in specie di Lumbroso, Vittorio

⁴⁴ Vedi la lettera di Lauterpacht a Jenks riprodotta in E. LAUTERPACHT, *The Life of Hersch Lauterpacht*, Cambridge 2010, pp. 287-288. La lettera, datata 29 marzo, è ricondotta da Eliu Lauterpacht, sebbene non con certezza, al 1946. Tuttavia, dal tenore dello scritto appare più probabile che questa debba essere retrodatata, dato che un passaggio è riferito ad una precedente lettera in cui Lauterpacht, interpellato in proposito da Sereni, «promised him every possible help by way of introduction etc. to the US».

⁴⁵ Per informazioni sulle vicende di Ugo Bassano, fornite dalla famiglia, vedi la scheda relativa al suo fondo archivistico in <<http://suisa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=prodpersona&Chiave=281&RicProgetto=personalita>>.

⁴⁶ Vedi A. MIGLIAZZA, *Commemorazione di Edoardo Vitta*, in G. GAJA (a cura di), *La riforma del diritto internazionale privato e processuale: raccolta in ricordo di Edoardo Vitta*, Milano 1994, pp. IX-X.

⁴⁷ E. VITTA, *La validité des traités internationaux*, Leiden 1940.

⁴⁸ Rispetto alle distinzioni introdotte in materia e alle limitazioni poste all’attività forense si rimanda a MENICONI, *Il mondo degli avvocati*, cit., p. 178.

Emanuele Orlando e Arturo Carlo Jemolo, fu possibile per Bassano continuare, seppure in modo precario, un'attività professionale⁴⁹. Quale dato abbastanza inusuale va comunque segnalato che Ugo Bassano continuò nelle sue pubblicazioni scientifiche anche negli anni seguenti la promulgazione delle leggi razziali. Difatti, sebbene la normativa italiana imponesse l'allontanamento degli 'appartenenti alla razza ebraica' dai comitati di redazione delle riviste⁵⁰ questa non prevedeva, a differenza della Germania, un espresso divieto a che studiosi di religione ebraica potessero pubblicare saggi scientifici. Bassano fu particolarmente attivo in questo campo, tramite brevi commenti a problematiche di diritto internazionale pubblico e privato, con numerosi articoli pubblicati su varie riviste fino a tutto il 1943⁵¹, financo a toccare temi direttamente connessi con l'applicazione della legislazione razziale⁵². Nel dopoguerra riprese, con una certa intensità, la sua attività di produzione scientifica inerente tematiche di diritto internazionale⁵³.

Ugualmente complessa si presenta la vicenda di Giuseppe Ottolenghi⁵⁴, allora ordinario di diritto internazionale a Torino. Ottolenghi fu costretto ad abbandonare la cattedra torinese, assegnata ad Alessandro Passerin d'Entrèves, che proveniva però da studi in settori disciplinari completamente diversi e che infatti, per tale motivo, aveva trovato alcune opposi-

⁴⁹ Per tali informazioni si rimanda alla scheda archivistica pocanzi citata.

⁵⁰ Sul punto vedi S. FALCONIERI, *Tra 'silenzio' e 'militanza': la legislazione antiebraica nelle riviste giuridiche italiane (1938-1943)*, in G. SPECIALE (a cura di), *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano*, Bologna 2013, p. 162.

⁵¹ Vedi fra i diversi articoli di Ugo Bassano: *Deferibilità del giuramento decisivo all'organo di uno Stato straniero*, in «Diritto internazionale», 1940, p. 82 e segg.; *In tema di litispendenza rispetto ad una sentenza arbitrale straniera*, in «Rivista di diritto internazionale», 1941, p. 188 e segg.; *Risarcimento di danni di guerra con riguardo alla nazionalità delle navi e dei passeggeri*, in «Rivista di diritto internazionale», 1942, p. 216 e segg.; *In margine alla convenzione italo-germanica per la collaborazione dell'amministrazione della giustizia penale*, in «Rivista penale», 1943, p. 53 e segg.

⁵² Vedi la nota di U. BASSANO, *Annullamento di trascrizione di matrimonio concordatario per disparità di razza*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1942, p. 296 e segg. (nota a Tribunale di Milano, 6 luglio 1942, Pennati c. Pettorelli Lalatta).

⁵³ Vedi, ad esempio, anche per la rilevanza dei temi: U. BASSANO, *Efficacia in Italia di uno scioglimento di matrimonio pronunciato da un tribunale rabbinico all'estero*, in «Foro Italiano», 1944-1946, coll. 611-617 (nota a Corte di Appello di Milano, 7 luglio 1944, Wild c. Camuri); *Il caso Eichmann*, in *Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo*, Milano 1963, p. 49 e segg.

⁵⁴ Per una ricostruzione delle vicende e dell'opera di Ottolenghi vedi: G. CANSACCHI, *Ottolenghi Giuseppe*, in «Novissimo digesto italiano», vol. XII, p. 296; R. MONACO, *Giuseppe Ottolenghi*, in «Rivista di diritto internazionale», 1955, p. 322 e segg.

zioni nel mondo accademico torinese⁵⁵. Ottolenghi riuscì a riconquistare la sua posizione accademica nel 1945, ma non senza difficoltà. In questo venne facilitato dal trasferimento di Passerin d'Entrèves, che risultava ancora titolare della disciplina, ad Oxford presso la cattedra di studi italiani, così da eliminare il rischio di difficili contrasti nell'ateneo torinese.

Infine va segnalata la tragica vicenda di Enrico Catellani. Professore straordinario nell'Università di Padova a partire dal 1885 Catellani si segnalò nella sua lunga carriera come uno dei rilevanti ed eclettici studiosi dell'epoca, tanto da essere nominato membro dell'Institut del droit international ed avere tenuto corsi all'Accademia di diritto internazionale dell'Aja⁵⁶, oltre a sviluppare pubblicazioni su una moltitudine di temi ulteriori che spaziavano dalla politica internazionale al colonialismo. Il prestigio che accompagnò Catellani fu altresì attestato dalla nomina a Senatore del Regno nel 1920. Collocato a riposo dall'Università di Padova nel 1931 per raggiunti limiti di età rimase comunque profondamente legato a questo Ateneo, tanto da risultare incardinato quale 'professore a titolo privato' anche successivamente a tale data⁵⁷.

La vicenda personale di Catellani risulta tuttavia particolarmente complessa. Egli nasce nell'ambito di una famiglia ebraica, i Levi Catellani, ma successivamente si distacca dalla fede ebraica per abbracciare il protestantesimo unitario, tanto che, come risulta dalla documentazione depositata presso il Senato consistente nel certificato di nascita rilasciato dalla Comunità israelitica di Padova, Catellani ottenne nel gennaio 1900 un Reale Decreto per essere autorizzato ad abbandonare il cognome Levi. Catellani risulterà assente, nel 1938, al momento delle votazioni delle leggi razziali da parte del Senato. Nonostante che egli si fosse allontanato

⁵⁵ Si veda in specie l'opposizione manifestata da Soleri rispetto alla domanda presentata da Passerin d'Entrèves e i suoi tentativi di favorire la chiamata presso tale cattedra di Riccardo Monaco. Passerin d'Entrèves era infatti allora docente di filosofia del diritto presso l'Università di Pavia. Vedi A. D'ORSI, *Razzisti sotto la Mole*, in G. SPECIALE (a cura di), *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano*, Bologna 2013, p. 200.

⁵⁶ E. CATELLANI, *Les maîtres de l'école italienne du droit international au XIX^e siècle*, in *Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye*, tomo 46, 1934-IV, p. 705 e segg. Di questo testo esiste anche una traduzione in italiano (E. CATELLANI, *La dottrina italiana del diritto internazionale nel secolo XIX: lezioni alla Accademia di Diritto Internazionale all'Aja nel 1933*, Roma 1935).

⁵⁷ Sulla ricostruzione delle attività e della vita di Catellani vedi: A.M. BETTANINI, *Enrico Catellani: Commemorazione tenuta il 16 maggio 1947 nell'Università di Padova*, Padova 1948 (estratto da *Annuario dell'Università di Padova per l'anno accademico 1946-47*); S. GIACOMAZZI, *Recupero e bibliografia del fondo librario del professore senatore Enrico Levi Catellani* (tesi di laurea, anno accademico 2009-2010).

nel tempo dall'ebraismo Catellani subì nondimeno la persecuzione fascista, impostata ad un criterio razziale, e venne quindi escluso dal corpo accademico a partire dal 1938⁵⁸. Sebbene egli fosse stato erroneamente considerato deceduto dal Sereni, Catellani si spense, assieme alla moglie, il 7 gennaio 1945, quando i loro corpi vennero rinvenuti a Padova nell'appartamento dove si erano isolati negli ultimi anni di vita.

Forse, per illustrare il clima di persecuzione e terrore vigente, che talora determinava episodi che apparirebbero ridicoli se non fossero drammatici, può essere significativa la triste vicenda di persecuzione *post-mortem* che verté su Guido Fusinato, noto internazionalista morto nel 1914 che ricoprì nella sua carriera anche rilevanti incarichi politici. Nel gennaio 1942, infatti, sulla rivista *Primato*, usciva un articolo dello storico Carlo Morandi, che descriveva quale 'israelita' lo scomparso giurista e sottosegretario agli Esteri. A questa affermazione rispondevano prontamente i congiunti dell'internazionalista, con una lettera alla redazione di Giuseppe Fusinato, ovviamente preoccupati per l'improprio accostamento. Nella lettera i familiari furono costretti a rimarcare che «la famiglia non è di razza semitica», tanto che in passato questa «poté contare su due non oscuri sacerdoti» e su due «religiose di ordini monacali». Di conseguenza non era ebreo nemmeno Guido, «la cui madre [...] si era convertita al cattolicesimo prima del matrimonio e ne aveva apertamente praticato tutti i riti». Nonostante questa precisazione, Morandi replicava piccato sostenendo come il Fusinato, «a causa della madre israelita (anche se di origine cattolica) – magari a torto –, fosse considerato come israelita negli ambienti diplomatici»⁵⁹.

4. Conclusioni

Come si è cercato di analizzare, nonostante che il diritto internazionale non risulti, apparentemente, quale uno dei principali ambiti giuridici di riferimento rispetto al quale ipotizzare un rilievo per la legislazione razziale introdotta in Italia, anche questo settore, e la sua comunità scientifica, risultarono investiti dalla portata di questa normativa, sia con riferimento alle valutazioni giuridiche prodotte sia rispetto agli stessi effetti discriminatori in danno degli studiosi dell'epoca.

⁵⁸ A. VENTURA, *L'Università dalle leggi razziali alla Resistenza*, Padova 1996, p. 184.

⁵⁹ Su questa vicenda vedi SERRI, *I redenti*, cit., pp. 118-120.

Le analisi giuridiche proposte all'epoca, seppure non numerose, permettono di evidenziare un variegato spettro di posizioni degli internazionalisti rispetto a questa normativa discriminatoria e al suo rilievo per le conseguenti problematiche di diritto internazionale pubblico e privato. Accanto ad autori che, smaccatamente, informano le loro valutazioni giuridiche a toni di apprezzamento verso la legislazione razziale, si colloca, all'opposto, quella dottrina che, sulla scorta del metodo positivista, si limita a registrare gli effetti tecnico-giuridici di simili provvedimenti discriminatori.

Quanto agli effetti nefasti prodotti in danno della comunità scientifica, la ricostruzione proposta ha permesso di evidenziare le conseguenze che una simile disciplina discriminatoria ebbe rispetto alle vicende personali e professionali di alcuni internazionalisti italiani, offrendo uno spaccato di un microcosmo dove si possono vedere riprodotte le drammatiche vicende che investirono la comunità ebraica dell'epoca.